

Istituzioni Socio-Assistenziali Uneba

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Uneba, Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs, Fp-Cisl, Uil-Fpl	20.1.2020	1.1.2017	31.12.2019	31.12.2019	-

Liv.	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹
		1.1.2020	1.12.2020	
Q	Quadri	1.797,16	1.837,16	
1	Direttore di unità operativa, capo area, Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità	1.690,17	1.727,79	
2	Segretario con funzioni direttive, capo settore, aiuto direttore, psicopedagogista, psicologo, pedagogista, medico specialista fino a 24 mesi di anzianità, altro personale laureato	1.593,90	1.629,38	
3S	Terapista della riabilitazione, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale, terapeuta occupazionale, animatore professionale, altro personale laureato	1.476,21	1.509,07	
3	Impiegato di concetto, segretario e/o economo di settore, educatore con 24 mesi di anzianità, capocuoco, maestro del Lavoro, infermiere generico	1.422,73	1.454,40	
4S	Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, operatore tecnico di assistenza, coordinatore dei servizi ausiliari, puericultrice, educatore fino a 24 mesi di anzianità	1.347,86	1.377,86	
4	Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, Operatore tecnico di assistenza, impiegato amministrativo, operaio specializzato, cuoco	1.305,08	1.334,12	
5S	Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione	1.283,70	1.312,27	
5	Operatore generico di assistenza, animatore-accompagnatore, operaio qualificato, centralinista, impiegato d'ordine, capo guardarobiere, bagnino, autista, aiuto cuoco, addetto ai servizi operativi d'ingresso	1.251,58	1.279,44	
6S	Addetto ad attività polivalenti	1.219,51	1.246,65	
6	Operaio generico, portiere, custode, bidello, telefonista, fattorino, operai addetti alla lavanderia, stileria, guardaroba, cucina, magazzino, personale addetto alla vigilanza, personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala	1.187,40	1.213,83	
7	Personale di fatica e/o pulizia	1.101,82	1.126,34	

¹Dall'1.1.2000 conglobata nel minimo.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa
1	€ 100,00			

¹Conglobato nel minimo.

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
14	26	164	38 ore

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																											
RETRIBUTIVI	<p>Una tantum</p> <p>al personale in forza all'1.1.2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di Una tantum secondo gli importi di cui alla seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Una Tantum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q</td><td>133,33</td></tr> <tr><td>1</td><td>125,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>118,25</td></tr> <tr><td>3 S</td><td>109,52</td></tr> <tr><td>3</td><td>105,55</td></tr> <tr><td>4 S</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>96,83</td></tr> <tr><td>5 S</td><td>95,24</td></tr> <tr><td>5</td><td>92,86</td></tr> <tr><td>6 S</td><td>90,48</td></tr> <tr><td>6</td><td>88,10</td></tr> <tr><td>7</td><td>81,75</td></tr> </tbody> </table>	Livello	Una Tantum	Q	133,33	1	125,40	2	118,25	3 S	109,52	3	105,55	4 S	100,00	4	96,83	5 S	95,24	5	92,86	6 S	90,48	6	88,10	7	81,75
	Livello	Una Tantum																									
	Q	133,33																									
	1	125,40																									
2	118,25																										
3 S	109,52																										
3	105,55																										
4 S	100,00																										
4	96,83																										
5 S	95,24																										
5	92,86																										
6 S	90,48																										
6	88,10																										
7	81,75																										
<p>Premi aziendali e di risultato/Elemento retributivo mensile Territoriale</p> <p>le Parti stabiliscono che, a livello aziendale, a decorrere dall'1.1.2014, sarà riconosciuto un Elemento Retributivo Mensile Territoriale, dei seguenti importi: Liv. Q: € 17,33; Liv. 1°: € 16,30; Liv. 2°: € 15,37; Liv. 3°S: € 14,24; Liv. 3°: € 13,72; Liv. 4°S: € 13,00; Liv. 4°: € 12,59; Liv. 5°S: € 12,38; Liv. 5°: € 12,07; Liv. 6°S: € 11,75; Liv. 6°: € 11,45; Liv. 7°: € 10,63. Tali importi si intendono per il personale a tempo pieno, e saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale. Prendendo atto che la suddetta erogazione è iniziata solo in alcune Regioni, mentre nei rimanenti territori il negoziato non è ancora stato intrapreso, le Parti, con Verbale di Accordo del 17.12.2014, si impegnano a fornire alle rispettive rappresentanze territoriali ogni possibile assistenza al fine del raggiungimento di un accordo finalizzato alla produttività, redditività, efficienza ed innovazione e soggetto a tassazione agevolata e decontribuzione. In tutte le regioni in cui non sia stato raggiunto alcun accordo entro il 31.8.2015 gli Enti provvederanno ad inserire in busta paga l'importo parametrato mensile di € 13,00 per 14 mensilità (busta paga relativa al mese di settembre). In tal caso le somme arretrate dall'1.1.2014 al 31.8.2015 saranno corrisposte con la busta paga di ottobre in un'unica soluzione</p>																											
<p>Trattamento Economico Progressivo (TEP)</p> <p>le Parti concordano di applicare a tutti gli assunti successivamente alla data dell'8.5.2013, sia a tempo determinato che indeterminato, un Trattamento Economico Progressivo caratterizzato dalla maturazione, nell'arco temporale massimo di 36 mesi, di alcuni istituti contrattuali:</p> <p>a. Rateo di quattordicesima: maturazione pari al 20% per i primi 12 mesi; maturazione pari al 45% dal 13° al 24° mese; maturazione pari al 70% dal 25° al 36° mese; maturazione pari al 100% dal 37° mese in avanti. b. Riduzione oraria di lavoro (ROL): per i primi 18 mesi nessuna maturazione; maturazione pari al 50% per i successivi 18 mesi; maturazione pari al 100% dal 37° mese in avanti. c. Scatti di anzianità: il periodo di maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione del primo scatto, decorrerà dal 37° mese</p>																											

RETRIBUTIVI	Indennità trasferta	a. rimborso delle spese effettive di viaggio; b. rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; c. rimborso delle spese postali, telefoniche e altre sostenute in esecuzione del mandato; d. diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per missioni di durata superiori a un mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%. In luogo delle diarie il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Nel caso di servizi in sede diversa da quella abituale, l'Istituzione ha facoltà di corrispondere il vitto e l'alloggio in natura, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno																										
	Gratifica natalizia	vedere tredicesima																										
	Tredicesima	1 mensilità da corrispondere entro il 20.12																										
	Quattordicesima	1 mensilità da corrispondere entro il mese di luglio. Non hanno diritto alla 14ª mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del Ccnl già percepivano mensilità di retribuzione oltre la 13ª mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la 13ª non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14ª e l'importo in atto percepito																										
	Altre mensilità aggiuntive	non previste																										
	Scatti anzianità	10 triennali: € 34,09, liv. Quadri; € 32,54, liv. 1; € 30,99, liv. 2; € 29,95, liv. 3S; € 28,92, liv. 3; € 28,41, liv. 4S; € 27,89, liv. 4; € 27,37, liv. 5S; € 26,86, liv. 5; € 26,34, liv. 6S; € 25,82, liv. 6; € 24,27, liv. 7. Tali importi rimangono in vigore fino al 31.5.2020. A decorrere dall'1.6.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti																										
	Anzianità convenzionale	non prevista																										
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	ammessi nel limite di 160 ore all'anno pro-capite. Maggiorazioni: a. 25%, straordinario diurno; b. 40%, straordinario notturno; c. 50%, straordinario festivo diurno; d. 60%, straordinario festivo notturno; e. 20%, lavoro ordinario notturno in turno; f. 25%, lavoro ordinario notturno non programmato; g. 15%, lavoro ordinario domenicale e/o festivo; h. 25%, lavoro ordinario festivo-notturno. Banca ore - confluiranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. Il lavoratore potrà godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito che andranno detratti dalla Banca-Ore. Le Istituzioni pagheranno, entro il 30.6 di ciascun anno, le ore residue a credito relative all'anno precedente eventualmente non usfruite (viceversa, tratteranno i residui rimasti a debito)																										
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Ccnl. Le erogazioni del livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono. Al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono, in aggiunta alla retribuzione, un Elemento di Garanzia pari ad € 30,00 mensili così suddivisi: quota A pari ad € 20,00; quota B pari ad € 10,00. La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire entro il 31.12.2021 e che potranno definirne le modalità, i tempi e le condizioni di erogazione. Detto Elemento di garanzia continuerà ad essere erogato sino alla naturale scadenza dell'accordo stesso ed in ogni caso non oltre la firma del prossimo rinnovo contrattuale. In tal caso la quota A andrà a costituire tabellare nazionale. Al pari, nel caso in cui l'accordo di secondo livello cessi i suoi effetti per scadenza naturale o qualsivoglia altro motivo, e tale data di cessazione intervenga in un periodo compreso fra l'1.1.2022 e la data del prossimo rinnovo contrattuale, la quota A costituirà incremento tabellare base riparametrato come da successiva tabella contestualmente alla scadenza dell'accordo. Clausola di garanzia - In caso di mancato accordo di secondo livello non intervenuto entro il 31.12.2021, all'1.1.2022 la quota A, pari a € 20,00 mensili, costituirà incremento tabellare base riparametrato come da successiva tabella:																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Retribuzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q</td><td>1.863,82</td></tr> <tr><td>1</td><td>1.752,87</td></tr> <tr><td>2</td><td>1.653,03</td></tr> <tr><td>3 S</td><td>1.530,98</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.475,51</td></tr> <tr><td>4 S</td><td>1.397,86</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.353,49</td></tr> <tr><td>5 S</td><td>1.331,32</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.298,01</td></tr> <tr><td>6 S</td><td>1.264,74</td></tr> <tr><td>6</td><td>1.231,45</td></tr> <tr><td>7</td><td>1.142,69</td></tr> </tbody> </table>	Livello	Retribuzione	Q	1.863,82	1	1.752,87	2	1.653,03	3 S	1.530,98	3	1.475,51	4 S	1.397,86	4	1.353,49	5 S	1.331,32	5	1.298,01	6 S	1.264,74	6	1.231,45	7	1.142,69
	Livello	Retribuzione																										
	Q	1.863,82																										
	1	1.752,87																										
	2	1.653,03																										
3 S	1.530,98																											
3	1.475,51																											
4 S	1.397,86																											
4	1.353,49																											
5 S	1.331,32																											
5	1.298,01																											
6 S	1.264,74																											
6	1.231,45																											
7	1.142,69																											
Indennità	a. salario accessorio per funzioni di coordinamento: ai dipendenti che assumono anche <i>pro tempore</i> la funzione di coordinamento di figure professionali di pari livello, verrà riconosciuto un salario accessorio di € 41,32 mensili lorde per 14 mensilità, valide ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la durata dell'incarico. Eventuali erogazioni in atto a tale titolo assorbiranno, fino a concorrenza, il salario accessorio di cui sopra; b. premio frequenza: gli educatori inseriti nei corsi regionali di riqualificazione per il conseguimento del titolo di Educatore Professionale, avranno diritto per tutta la durata del corso a un importo mensile pari alla differenza esistente tra i liv. 3 e 3S; c. di reperibilità: può avere una durata massima di 96 ore mensili; non può essere svolta per più di 8 volte nel mese; dà diritto ad un compenso orario non inferiore a € 1,00 e non superiore a € 2,00; ogni turno di reperibilità non può avere durata inferiore alle 4 ore e di norma non può superare le 12 ore consecutive; d. Servizio passivo notturno: nel caso in cui il servizio sia richiesto di notte, è data la possibilità di dormire; è retribuito nella misura di € 20,66 per notte; non concorre alla determinazione del monte orario settimanale di 38 ore; e. richiamo in servizio: € 6,00 quando il lavoratore venga richiamato ad effettuare la prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore; f. di trasferimento rimborso della spesa effettiva di viaggio, di trasporto del mobilio e del bagaglio e dell'eventuale perdita di pigione. Inoltre, al lavoratore che non sia capofamiglia spetta una diaria, nella misura fissata per il personale in missione temporanea ovvero un rimborso a piè di lista. Al lavoratore che sia capofamiglia e che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti, compete una diaria fissata per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico (la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico)																											
Mansioni discontinue	non previste																											
Cottimo, magg. garantita	non previsto																											
Erogazione TFR	nessuna particolarità																											
Vitto e alloggio	nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell'alloggio il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a € 1,60 per ciascun pasto, e a € 23,00 mensili per l'alloggio																											

RETRIBUTIVI	Ferie	26 giorni lavorativi (164 ore annue) considerando la settimana lavorativa di 6 giorni. Le ferie potranno essere fruita dal lavoratore in non più di due periodi nell'arco dell'anno
	Permessi retribuiti	a. 12 ore annue per assemblee; b. 3 giorni per lutto familiare; c. 3 giorni per documentata infermità del coniuge, anche separato, nonché di parenti anche non conviventi quali: genitori, figli, sorelle, fratelli, nonni e suoceri, ovvero altri parenti nonché componenti della famiglia; d. ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, 3 giorni retribuiti in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio; e. per donazione sangue e/o midollo osseo, secondo le norme di legge; f. per qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue, non cumulabili. Nelle istituzioni o unità operative che occupano fino a 20 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 lavoratori non contemporaneamente, nel corso dell'anno; g. per cariche sindacali: 24 ore annue alle istituzioni con un minimo di 6 dipendenti ed un massimo di 15; 52 ore annue alle istituzioni con più di 15 dipendenti; h. diritto allo studio: 30 ore annue pro capite retribuite; i. collegio RLS: 40 ore annue per l'ente con un rappresentante; 120 ore annue complessive per gli enti da 201 a 1.000 dipendenti; 240 ore annue complessive per gli enti con oltre 1.000 dipendenti
	Riduzione orario	i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 8 giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 51,25 ore, comprensive della festività del 4.11, del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell'art. 6 del CCNL 20.9.1991, da quanto previsto al comma 4 dell'art. 49 del CCNL 18.4.2000 ed infine dai commi 12 e ss. dell'art. 50 del CCNL 27.5.2004. la nona giornata di cui al CCNL 2010-2012 è regolata secondo quanto stabilito dagli articoli 67 della banca etica solidale e 81 della Commissione Paritetica Nazionale. Le predette 8 giornate e quelle di cui all'art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, potranno essere accantonate nella Banca ore
	Festività	oltre a quelle di legge, il Santo Patrono
	Festività soppresse	le quattro festività abolite sono state assorbite nell'orario di lavoro
	Flessibilità orario contrattuale	potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettemanali anche in fasce orarie differenti. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista non dovrà darsi luogo a riduzione della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le 6 consecutive
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	il passaggio alla categoria superiore avviene dopo il disimpegno di 3 mesi nel livello superiore, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora lo stesso percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno di merito e come tale non assorbibile
Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità	
ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto per un periodo massimo di 365 giorni di calendario relativi ad eventi di malattia nell'arco dell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e comprensivo dello stesso; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, e 2/3 della retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall'Inps; integrazione indennità Inps, da corrispondersi dall'Istituzione, in modo da raggiungere complessivamente il 90% della retribuzione per i giorni dal 1° al 17° e il 100% dal 18° giorno in poi
	Infortunio	a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: fino al 180° giorno (vedere malattia). Le indennità dovute dall'Inail saranno anticipate dall'Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione nella misura dell'80%. I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Istituzione l'avvenuta liquidazione a pagamento da parte dell'Inail delle indennità spettanti, onde permettere all'Amministrazione di conguagliare l'anticipo
	Maternità	vale quanto previsto dal D.lgs. 151/2001, Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Inoltre, integrazione del 20% della quota di 13a mensilità (si veda art. 61 del Ccnl vigente)
	Congedo matrimoniale	15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione. La richiesta deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni
	Permessi	a. in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali. Ai dipendenti in condizione di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione fisica ovvero ai lavoratori a tempo indeterminato in condizione di disabilità, possono essere concessi permessi giornalieri non retribuiti; b. non superiore ad 11 mesi per formazione, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità
	Aspettative	a. al lavoratore con qualifica di autista al quale sia ritirata la patente, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi; il lavoratore in questo periodo potrà essere assegnato ad altri lavori, in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio; b. al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi e comprovate necessità personali, per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale; c. per malattia o infortunio, al termine del periodo di comporto, per un periodo massimo di 180 giorni; d. aspettativa non retribuita ai dipendenti in condizione di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione fisica ovvero ai lavoratori a tempo indeterminato in condizione di disabilità, per tutta la durata del progetto di recupero
GESTIONE	Prova	a. 120 giorni di effettivo servizio, liv. Q e 1; b. 90 giorni di effettivo servizio, liv. 2 e 3S; c. 60 giorni di effettivo servizio, liv. 3, 4S, 4, 5S, 5 e 6S; d. 45 giorni di effettivo servizio, liv. 6; e. 30 giorni di effettivo servizio, liv. 7. Ove il periodo di prova venga interrotto da malattia, il lavoratore è ammesso a completare il periodo di prova stesso
	Preavviso	a. 3 mesi, liv. Quadri e 1; b. 2 mesi, liv. 2; c. 1 mese, liv. 3S e 3; d. 25 giorni, liv. 4S, 4, 5S e 5; e. 15 giorni, liv. 6S, 6 e 7. I termini del preavviso per il personale dal 4 al 6 livello compresi, sono incrementati di 15 giorni in caso di licenziamento da parte dell'Ente. I termini di preavviso decorrono dal giorno 16 o dalla fine di ciascun mese
	Tirocinio	non regolamentato
	Apprendistato	Nuovo testo unico apprendistato (D.lgs. 81/2015) - a. Sfera di applicazione: è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni dal 2 al 6 livello, compresi. Esso è escluso per i seguenti profili professionali: infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo, educatore e assistente sociale; b. Percentuale di conferma: gli enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Sono esclusi da tale computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 9 unità. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze; c. Limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero 17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005; d. Prova: di durata pari a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento; e. Precedenti contratti: i periodi di apprendistato effettuati presso altri datori di lavoro saranno computati al fine del completamento del periodo prescritto purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad 1 anno. Le Parti convengono che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata;

GESTIONE	<p>f. Trattamento economico: calcolato sulle base delle seguenti percentuali da applicare al livello di inquadramento finale per il quale viene svolto l'apprendistato: durata 18 mesi: dal 1° al 9° mese, 85% e dal 10° al 18° mese, il 90%. Durata 24 mesi: dal 1° al 12° mese, 85% e dal 13° al 24° mese, 90%. Durata 36 mesi: dal 1° al 18° mese: 85% e dal 19° al 36° mese, 90%; g. Durata: 5 S, 5 e 6 livello: 18 mesi; 4°S, 4°: 24 mesi e 2°, 3°S e 3°: 36 mesi. Tale durata è ridotta a 18 mesi nel caso di contratti stipulati con operatori sociosanitari con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%; h. Formazione: definita per ogni percorso formativo (vedere allegato CCNL vigente)</p> <p>Retribuzioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="2">Minimi</th> </tr> <tr> <th>1.1.2020</th> <th>1.12.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livello 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 18° mese</td> <td>1.354,82</td> <td>1.384,97</td> </tr> <tr> <td>dal 19° al 36° mese</td> <td>1.434,51</td> <td>1.466,44</td> </tr> <tr> <td>Livello 3S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 18° mese</td> <td>1.254,78</td> <td>1.282,71</td> </tr> <tr> <td>dal 19° al 36° mese</td> <td>1.328,59</td> <td>1.358,16</td> </tr> <tr> <td>Livello 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 18° mese</td> <td>1.209,32</td> <td>1.236,24</td> </tr> <tr> <td>dal 19° al 36° mese</td> <td>1.280,46</td> <td>1.308,96</td> </tr> <tr> <td>Livello 4S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 12° mese</td> <td>1.145,68</td> <td>1.171,18</td> </tr> <tr> <td>dal 13° al 24° mese</td> <td>1.213,07</td> <td>1.240,07</td> </tr> <tr> <td>Livello 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 12° mese</td> <td>1.109,32</td> <td>1.134,00</td> </tr> <tr> <td>dal 13° al 24° mese</td> <td>1.174,57</td> <td>1.200,71</td> </tr> <tr> <td>Livello 5S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 9° mese</td> <td>1.091,15</td> <td>1.115,43</td> </tr> <tr> <td>dal 10° al 18° mese</td> <td>1.155,33</td> <td>1.181,04</td> </tr> <tr> <td>Livello 5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 9° mese</td> <td>1.063,84</td> <td>1.087,52</td> </tr> <tr> <td>dal 10° al 18° mese</td> <td>1.126,42</td> <td>1.151,50</td> </tr> <tr> <td>Livello 6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 1° al 9° mese</td> <td>1.009,29</td> <td>1.031,76</td> </tr> <tr> <td>dal 10° al 18° mese</td> <td>1.068,66</td> <td>1.092,45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esso è escluso per i seguenti profili professionali: infermiere professionale, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo. La durata del contratto è ridotta a 18 mesi nel caso di contratti stipulati con operatori sociosanitari con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%.</p>	Periodo	Minimi		1.1.2020	1.12.2020	Livello 2			dal 1° al 18° mese	1.354,82	1.384,97	dal 19° al 36° mese	1.434,51	1.466,44	Livello 3S			dal 1° al 18° mese	1.254,78	1.282,71	dal 19° al 36° mese	1.328,59	1.358,16	Livello 3			dal 1° al 18° mese	1.209,32	1.236,24	dal 19° al 36° mese	1.280,46	1.308,96	Livello 4S			dal 1° al 12° mese	1.145,68	1.171,18	dal 13° al 24° mese	1.213,07	1.240,07	Livello 4			dal 1° al 12° mese	1.109,32	1.134,00	dal 13° al 24° mese	1.174,57	1.200,71	Livello 5S			dal 1° al 9° mese	1.091,15	1.115,43	dal 10° al 18° mese	1.155,33	1.181,04	Livello 5			dal 1° al 9° mese	1.063,84	1.087,52	dal 10° al 18° mese	1.126,42	1.151,50	Livello 6			dal 1° al 9° mese	1.009,29	1.031,76	dal 10° al 18° mese	1.068,66	1.092,45
	Periodo		Minimi																																																																											
		1.1.2020	1.12.2020																																																																											
	Livello 2																																																																													
	dal 1° al 18° mese	1.354,82	1.384,97																																																																											
	dal 19° al 36° mese	1.434,51	1.466,44																																																																											
	Livello 3S																																																																													
	dal 1° al 18° mese	1.254,78	1.282,71																																																																											
	dal 19° al 36° mese	1.328,59	1.358,16																																																																											
	Livello 3																																																																													
	dal 1° al 18° mese	1.209,32	1.236,24																																																																											
	dal 19° al 36° mese	1.280,46	1.308,96																																																																											
	Livello 4S																																																																													
	dal 1° al 12° mese	1.145,68	1.171,18																																																																											
	dal 13° al 24° mese	1.213,07	1.240,07																																																																											
Livello 4																																																																														
dal 1° al 12° mese	1.109,32	1.134,00																																																																												
dal 13° al 24° mese	1.174,57	1.200,71																																																																												
Livello 5S																																																																														
dal 1° al 9° mese	1.091,15	1.115,43																																																																												
dal 10° al 18° mese	1.155,33	1.181,04																																																																												
Livello 5																																																																														
dal 1° al 9° mese	1.063,84	1.087,52																																																																												
dal 10° al 18° mese	1.126,42	1.151,50																																																																												
Livello 6																																																																														
dal 1° al 9° mese	1.009,29	1.031,76																																																																												
dal 10° al 18° mese	1.068,66	1.092,45																																																																												
Contratto intermittente	non regolamentato																																																																													
Contratto tempo determinato	<p>nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto del D.lgs. 81/2015. Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categorie legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito della somministrazione a termine. La facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell'anno civile (1 gennaio -31 dicembre) precedente. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. 81/2015. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. Non sarà ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b. da parte di Enti od Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi; c. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi; d. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni normative. La proroga, oltre l'anno, è ammessa per tutti i casi previsti dalla normativa attualmente vigente, ivi comprese sostituzioni di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tali casi si intende derogabile il termine intercorrente fra il termine di un rapporto e l'inizio del successivo. In caso di violazione di quanto sopra disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette condizioni. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro sette giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. L'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione non può complessivamente superare il 30% del personale in servizio a tempo indeterminato</p>																																																																													

GESTIONE	Part time	la prestazione lavorativa fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori part time sarà rapportato all'entità della prestazione lavorativa con criteri di proporzionalità. I lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa certificata avranno diritto al passaggio da tempo pieno a tempo parziale. È consentita la prestazione di lavoro supplementare, entro il limite delle ore mensili fino al tempo pieno e per un massimo di 150 ore annue, con la maggiorazione del 36%. Compenso per l'applicazione di clausole elastiche: al lavoratore a cui viene variata la collocazione oraria di lavoro rispetto a quella pattuita nel contratto individuale spetta una maggiorazione del 6% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo spostamento; Revoca clausole elastiche: ai lavoratori part-time che abbiano concordato nel contratto l'apposizione di clausole elastiche e flessibili, hanno la facoltà di chiedere l'eliminazione di queste clausole alle seguenti condizioni: a. Lavoratori affetti da patologie oncologiche; b. Lavoratori con situazioni di patologie oncologiche a carico del coniuge, figli e genitori, anche se non conviventi; c. Lavoratori con figli conviventi fino a 13 anni di età o senza limiti di età, qualora disabili; d. Lavoratori studenti ai sensi dell'art. 10, L. 20.5.70, n. 300
	Lavoro domicilio	non regolamentato
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito: a. per la sostituzione di personale in sciopero; b. presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi; c. da parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008. L'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione non può complessivamente superare il 30% del personale in servizio a tempo indeterminato
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non regolamentato
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
	Collocamento	sono escluse dalla riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari; operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito; operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore generico di assistenza, fisiochinesiterapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore animatore
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	gli oneri a carico dell'Ente sono pari a 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del T.F.R.. Gli oneri a carico del lavoratore sono pari a 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del T.F.R.. All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di prima iscrizione da suddividere in parti uguali fra lavoratore ed Ente. Gli oneri a carico dell'Ente sono dovuti esclusivamente nei confronti del fondo che le parti individueranno di comune accordo. Fermo restando l'individuazione del Fondo negoziale definitivo, sono fatti salvi e continuano ad applicarsi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti nei quali erano previste forme di adesione a Fondi di previdenza complementare di tipo negoziale. Le parti convengono di costituire un'apposita commissione che individui entro il 30.6.2021 le modalità e tempi di applicazione
	Assistenza integrativa	è istituita, a decorrere dall'anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l'assistenza sanitaria integrativa è fissato in: a. € 5,00 mensili per 14 mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; b. decorrenza del contributo dall'1.4.2014; c. a far data dall'1.7.2020 viene istituito un contributo aggiuntivo pari ad € 2,00 mensili per 14 mensilità così ripartiti: € 1,00 a carico del datore di lavoro; € 1,00 a carico del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Altre polizze	la responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti con l'utenza e verso terzi verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'istituto. Ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte
	Quadri	nessuna particolarità